Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2530

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MORONESE, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SANTANGELO, SERRA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA e PUGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2016

Modifica al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo dei vigili del fuoco

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende proporre delle modifiche al decreto legislativo n. 195 del 1995, in materia di consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, rubricato «Consultazione delle rappresentanze del personale» prevede, infatti, che «Le organizzazioni sindacali e le sezioni del COCER di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate».

Da diversi anni, una tra le più rappresentative organizzazioni sindacali chiede che analoga attenzione venga riservata anche alle rappresentanze sindacali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia alla luce dell'articolo 19 della legge 183 del 2010 (specificità lavorativa dei vigili del fuoco), sia per la necessità di garantire a tale Corpo ed ai suoi appartenenti parità di attenzione istituzionale rispetto agli altri Corpi dello Stato, per le peculiari attività di soccorso pubblico direttamente ricadenti sulla sicurezza della popolazione.

Nonostante il Ministro dell'interno sia stato già interrogato sulla questione dall'Onorevole Luigi Di Maio con interrogazione parlamentare n. 4/03787 presentata il 4 marzo 2014 nella seduta numero 182 della Camera dei deputati, il problema non è stato risolto. A tale interrogazione parlamentare, il sottosegretario di stato delegato per l'interno On.le Bocci ha dato risposta scritta pubblicata in data 13 gennaio 2015 nell'allegato B della seduta n. 361 della Camera dei deputati riconoscendo che «Effettivamente il quadro normativo non prevede la partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad alcun processo di consultazione in fase di predisposizione del predetto documento di programmazione. Tale partecipazione è stata specificamente richiesta e, di recente, ribadita da un'organizzazione sindacale (CONAPO), nell'ambito delle rivendicazioni volte ad ottenere l'inserimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel comparto sicurezza – senza snaturarne i peculiari compiti e funzioni – nonché l'estensione al personale del Corpo medesimo di taluni istituti, anche retributivi, propri delle forze di polizia ad ordinamento civile». In conclusione di risposta il rappresentante del Governo ha affermato che «... potrà essere presa in considerazione anche l'opportunità di un'iniziativa legislativa volta a equiparare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai corpi del comparto sicurezza e difesa anche sotto il profilo segnalato dall'interrogante», ovvero sotto il profilo della consultazione delle organizzazioni sindacali come già previsto dall'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il comparto sicurezza e difesa.

Alla luce di quanto premesso si ritiene particolarmente importante che alle rappresentanze del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco siano estese le previsioni di consultazione riservate alle Forze di polizia e Forze armate dall'articolo 8-*bis* del decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 195.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 8-*bis *del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di consultazione delle rappresentanze del personale dei vigili del fuoco)*

1. Al comma 1 dell'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» sono inserite le seguenti: «, nonché le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00